

Sentenza n°

R.G. 45829/07

SENT. N° 4635/09
REP. N° 3737/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
IL GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE

Avv. Daniela Giuiuzza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa da

██████████ - attori 13136860155

col proc. dom. avv. Gianalberico De Vecchi, L.go Augusto n° 8, Milano giusta
procura a margine del ricorso

Contro

██ - convenuto

col proc. dom avv. Emilia Fiorenzuola , V.le GianGaleazzo n° 7, Milano giusta
procura a margine della comparsa di costituzione

contro

TRBMSM 54 L 26 F 205 Y
██████████ + 16 - intervenuti volontari

Col proc dom avv. Eugenio Antonio Correale, Via Hajech n°10, Milano giusta
procura a margine dell'atto di intervento

CONCLUSIONI: come da fogli di seguito allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, [REDACTED] ha convenuto in giudizio il Condominio di [REDACTED] Milano per sentir annullare le delibere assembleari assunte in data 14/05/07.

Si costituiva in giudizio il convenuto condominio eccependo l'infondatezza delle domande attoree e la declaratoria della violazione della disciplina adottata dal condominio in ordine alla utilizzazione del cortile comune e della sosta dei veicoli.

Sono altresì intervenuti 17 condomini volontariamente svolgendo domanda riconvenzionale di usucapione o di servitù.

Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudicante rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e in tale sede la tratteneva in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDACTED] hanno impugnato la delibera assembleare del 14/05/07 con la quale il Condominio ha deciso di dare esecuzione ad una precedente delibera relativa alla possibilità di comminare per ogni infrazione, al divieto di parcheggio dei condomini non autorizzati, una ammenda indicando in due condomini i soggetti preposti all'accertamento.

Tale ammenda è stata quantificata in €. 25,82 che pur superando il limite contenuto nella norma di cui all'art. 70 disp. Di att. al c.c., si riporta a quanto deciso nell'assemblea del 8/5/96 mai impugnata.

Non essendo stata impugnata nei termini la delibera posta alla base di quella impugnata, lo scrivente ritiene che la delibera stessa non possa essere annullata essendo stata presa nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Né risulta agli atti l'esistenza di un preteso diritto ad usare dei posti auto di cui è

causa da parte dell'attrice.

Anzi dalla documentazione prodotta, la prima delibera in materia di utilizzazione dei posti auto solo da parte di alcuni condomini risale al '67 ed è la prima di una serie di delibere mai impugnate ed anzi sottoscritte dal dante causa dell'attrice.

Ciò premesso quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dai condomini intervenuti, pur dando atto che dal 1967 i deducenti e i loro danti causa hanno esercitato il diritto di utilizzare i posti auto di cui è causa, lo scrivente ritiene che trattandosi di beni condominiali la cui qualifica non si è modificata nel corso degli anni e il cui utilizzo può essere in ogni momento modificato col consenso di tutte le parti, non sussistano i presupposti per dichiarare che tali posti auto siano di proprietà esclusiva dei soli partecipanti indicati in narrativa con esclusione di altri condomini né di acquisizione di un diritto di servitù con esclusione degli altri condomini.

~~Il~~ Giudicante respinge quindi la domanda dell'attrice in quanto quest'ultima non ha dimostrato la fondatezza della sua pretesa.

Conferma l'impugnata delibera assembleare del 14/05/07

Respinge la domanda riconvenzionale formulata dai condomini intervenuti.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio a favore del Condominio convenuto, spese che liquida come da dispositivo.

P.Q.M

Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice Onorario, definitivamente pronunciando

Respinge

La domanda attorea confermando l'impugnata delibera assembleare del 14/05/07

Respinge

La domanda riconvenzionale dei condomini intervenuti

Condanna

██████████ al pagamento delle spese di lite a favore del Condominio di via
██████████ Milano che liquida in €. 254,00 per spese, €. 1.776,00 per
diritti ed €. 2.500,00 per onorari oltre 12,50 % su diritti e onorari e oltre IVA e
CPA.

Compensa le spese fra le altre parti

Respinge ogni altra domanda.

Sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.

Milano 19/03/09

IL G.O.T.

Daniela Giuzza

